

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/825, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione. Atto n. 345.

PARERE APPROVATO

La X Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/825, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione (Atto n. 345);

rilevato che il termine per il recepimento è fissato in data 27 marzo 2026 dall'articolo 4 della direttiva, mentre l'applicazione delle disposizioni è prevista a decorrere dal 27 settembre 2026;

preso atto che le modifiche apportate dalla direttiva (UE) 2024/825 alla normativa dell'Unione europea consistono nell'introduzione di norme specifiche volte a contrastare le pratiche commerciali sleali che ingannano i consumatori e impediscono loro di compiere scelte di consumo sostenibili, quali le pratiche associate all'obsolescenza precoce dei beni, le asserzioni ambientali ingannevoli (*greenwashing*), le informazioni ingannevoli sulle caratteristiche sociali dei prodotti o delle imprese degli operatori economici o i marchi di sostenibilità non trasparenti e non credibili;

rilevato che la direttiva oggetto di attuazione si inserisce nel quadro normativo del *Green Deal* europeo e rientra tra le iniziative previste dalla Nuova agenda dei consumatori del 2020 e dal Piano d'azione per l'economia circolare dello stesso anno;

ricordato che sul tema della tutela dei consumatori nell'economia circolare e della promozione della sostenibilità, oltre alla direttiva (UE) 2024/825 in esame, si registrano altre iniziative normative adottate dall'Unione europea, come la direttiva (UE) 2024/1799, recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni, e il regolamento (UE) 2024/1781, che stabilisce il quadro per la definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile per i prodotti sostenibili,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) al nuovo articolo 65-ter, introdotto nel codice del consumo dall'articolo 1, comma 1, lettera i) dello schema in esame, si valuti l'opportunità di specificare il termine di adozione del decreto ministeriale con cui definire l'adeguamento della normativa interna alle modifiche relative al formato e al contenuto dell'avviso armonizzato e dell'etichetta armonizzata;

b) si valuti l'opportunità di precisare che tra le caratteristiche fondamentali del prodotto rientrano anche quelle relative al suo imballaggio rispetto alla sua composizione, conferimento, sostenibilità, nonché quelle relative alla disponibilità degli aggiornamenti software che incidono sulla effettiva durabilità del prodotto;

c) si valuti l'opportunità di precisare che i marchi e le affermazioni di sostenibilità ambientale o sociale possono essere utilizzati esclusivamente se basati su schemi di certificazione previamente riconosciuti da enti pubblici o adottati con decreto Pag.

197ministeriale, ovvero esclusivamente se inseriti in un apposito registro nazionale dei marchi ambientali, prevedendo sanzioni per l'utilizzo abusivo di tali marchi; inoltre, come previsto nel considerando 7 della direttiva, si valuti l'opportunità di promuovere, «per quanto possibile e nel rispetto del diritto dell'Unione, misure volte ad agevolare l'accesso ai marchi di sostenibilità per le piccole e medie imprese», tenuto conto dei costi aggiuntivi gravanti su queste ultime;

d) si valuti l'opportunità di adottare linee guida pratiche e strumenti di supporto dedicati a consumatori e imprese nonché una chiara ripartizione delle responsabilità lungo tutta la filiera commerciale;

*e) si valuti l'opportunità di realizzare una campagna istituzionale di comunicazione per informare i consumatori, in modo chiaro ed accessibile, sulle nuove regole introdotte dal decreto, sulle modalità con cui segnalare dichiarazioni ambientali false, rendendo noto inoltre presso quali Organismi e Autorità presentare tali dichiarazioni, vietando attività di *teleselling* che evidenziano caratteristiche dei prodotti non conformi alla direttiva;*

f) si valuti l'opportunità di promuovere strumenti di educazione e consapevolezza del consumatore con iniziative istituzionali e partenariati pubblico-privati volti a rafforzare la conoscenza dei consumatori sulle più importanti problematiche collettive generate dall'impatto ambientale, sviluppando anche piattaforme e strumenti oggettivi di comparazione dei prodotti e dei servizi;

g) si valuti, anche in coerenza con le finalità di tutela del corretto funzionamento del mercato interno e della concorrenza di cui all'articolo 1 della direttiva, di adottare disposizioni idonee a evitare che l'introduzione dei nuovi divieti e obblighi in materia di comunicazione ambientale determini svantaggi competitivi per le imprese stabilite nell'Unione europea, con particolare riferimento al sistema produttivo nazionale e alle filiere del Made in Italy, assicurando condizioni di concorrenza effettivamente eque rispetto agli operatori economici extra-UE, anche mediante il rafforzamento dei controlli sui prodotti importati e commercializzati sia attraverso canali fisici tradizionali sia attraverso piattaforme digitali di commercio elettronico;

h) si valuti di prevedere misure applicative e transitorie proporzionate alla struttura economica delle piccole e medie imprese, al fine di evitare oneri di adeguamento sproporzionati, effetti di auto-censura nella comunicazione commerciale e ricadute negative sulla competitività delle PMI operanti nei settori manifatturieri, commerciali e turistici,

assicurando che gli obiettivi di tutela del consumatore siano perseguiti senza pregiudizio per la capacità produttiva e innovativa del tessuto imprenditoriale nazionale;

i) in coerenza con l'articolo 1 e con le modifiche agli articoli 6 e 7 della direttiva 2005/29/CE nonché con gli obblighi informativi di cui alla direttiva 2011/83/UE, si valuti l'opportunità di prevedere un adeguato coordinamento temporale e normativo con le altre politiche dell'Unione europea in materia di sostenibilità, al fine di evitare sovrapposizioni regolatorie e oneri sproporzionati per il sistema produttivo nazionale, in particolare per le piccole e medie imprese.